

Statuti dei Giovani Liberali Radicali Ticinesi (GLRT)

del 13 maggio 2023

NORME GENERALI

Art. 1

Giovani Liberali Radicali Ticinesi (in seguito GLRT) è un'associazione politica ai sensi degli art. 60 ss. CCS, fondata sui principi liberali radicali.

Art. 2

GLRT aderisce a Giovani Liberali Radicali Svizzeri (in seguito GLRS) ed affianca in ambito cantonale il Partito Liberale Radicale Ticinese (in seguito PLRT).

Art. 3

Scopo di GLRT è la diffusione, principalmente verso i giovani e con il loro coinvolgimento, dei principi liberali radicali ed in particolare la promozione della valorizzazione dell'individuo e della società in uno Stato di diritto liberale, democratico e laico, in cui ognuno abbia la possibilità di raggiungere condizioni di vita conformi alla dignità umana, nell'equilibrio tra le libertà individuali e la tutela delle esigenze sociali.

Art. 4

¹ È promossa negli organi di GLRT la presenza paritaria tra uomini e donne e tra i vari componenti della società.

² Le espressioni contenute nel presente Statuto sono per praticità redatte unicamente al maschile. Si riferiscono comunque alle varie persone ed alle funzioni che le stesse rivestono, indipendentemente dal loro sesso.

Art. 5

È promossa negli organi di GLRT una equa rappresentanza regionale, così come la trasparenza e la chiarezza nelle sue decisioni ed azioni.

MEMBRI

Art. 6

¹ Sono considerati membri di GLRT i cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone, i Ticinesi domiciliati fuori Cantone ed all'estero e i cittadini domiciliati o residenti in Ticino, che ne condividono i principi e ne riconoscono lo statuto, fino all'età massima di 36 anni compresi. Sono membri di GLRT, sino a fine legislatura, coloro che sebbene abbiano superato il limite di età ricoprono una carica pubblica.

² Lo statuto di membro termina in caso di decesso, dimissioni o espulsione. In caso di dimissioni, le stesse vanno presentate per iscritto all'Ufficio presidenziale.

ORGANIZZAZIONE CANTONALE

Art. 7

Sono considerati organi di GLRT:

- a. l'Assemblea;
- b. il Comitato cantonale;
- c. l'Ufficio Presidenziale;
- d. l'Ufficio di Revisione.

Art. 8

I Distretti sono:

- a. Bellinzonese e Valli;
- b. Locarnese e Valli;
- c. Luganese;
- d. Mendrisiotto.

ASSEMBLEA

Art. 9

L'Assemblea è l'organo supremo di GLRT; è la riunione di tutti i membri. Possono parteciparvi simpatizzanti senza diritto di voto senza diritto di voto.

Art. 10

¹ L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a. vota le direttive politiche generali, il programma ed i postulati cui deve conformarsi l'azione dei membri di GLRT;
- b. approva lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
- c. approva le liste elettorali di GLRT e le congiunzioni;
- d. elegge:
 1. Il Presidente;
 2. I tre Vicepresidenti;
 3. Il Segretario;
 4. Gli altri membri elettivi dell'Ufficio Presidenziale fino a un massimo di tre persone;
 5. I due Revisori dei conti;
 6. Il Presidente del giorno;

in caso di parità si procede al ballottaggio fra i candidati;

- e. decide l'ammontare dei contributi annuali fino a un massimo di CHF 20.-;
- f. approva annualmente i conti e dà discarico all'Ufficio Presidenziale.

Art. 11

L'Assemblea è convocata dal Presidente una volta all'anno in forma ordinaria. Può essere convocata in forma straordinaria su richiesta scritta di almeno dieci membri di GLRT.

Art. 12

¹ L'avviso di convocazione è di competenza dell'Ufficio Presidenziale. Esso deve essere inviato ai membri ed ai Distretti almeno 15 giorni prima della data in cui avrà luogo l'assemblea, nonché pubblicato sul sito Internet di GLRT.

² La convocazione deve indicare la data, il luogo, l'orario e l'ordine del giorno.

³ Eventuali proposte di modifica dell'ordine del giorno devono essere inoltrate all'Ufficio presidenziale entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Art. 13

¹ Le delibere sono prese a maggioranza assoluta per i casi previsti dall'art. 10 lett. a) e b) nonché per tutte le risoluzioni su oggetti non contemplati dall'ordine del giorno e proposti all'Assemblea.

² Nomine e delibere avvengono per voto palese salvo richiesta di almeno uno dei presenti aventi diritto di voto.

³ Ogni altra delibera è presa a maggioranza relativa.

Art. 14

L'assemblea è l'organo competente per l'espulsione di un membro di GLRT su proposta del Comitato cantonale in caso di comportamenti gravi contrari ai principi di GLRT. L'espulsione è ammessa se raccoglie il consenso di almeno 3/4 dei voti dei membri presenti aventi diritto di voto.

COMITATO CANTONALE

Art. 15

Il Comitato cantonale è l'organo rappresentativo dell'Assemblea e attua le direttive politiche generali e il programma di GLRT.

Art. 16

¹ La partecipazione al Comitato cantonale è libera.

² In caso di controversie, se la proposta raccoglie il consenso di almeno 2/3 dei presenti, il diritto di voto al Comitato cantonale è limitato a 8 membri per ogni Distretto. Nel caso in cui un Distretto non riesca a nominare 8 membri, questo numero potrà essere abbassato su decisione del Comitato cantonale tenuto conto che ogni Distretto abbia la possibilità di nominare lo stesso numero di rappresentanti.

³ Sono considerati membri di diritto i membri dell'UP, i membri GLRT eletti nei parlamenti e negli esecutivi cantonali e federali, i delegati di GLRT a GLRS, nel Comitato Cantonale PLRT ed i membri di Comitato Direttivo di GLRS.

⁴ Ogni Distretto si impegna a presenziare regolarmente al fine di permettere un'equa composizione regionale.

Art. 17

¹ Il Comitato cantonale è convocato dall'Ufficio Presidenziale di regola una volta al mese o su richiesta scritta di almeno 5 membri.

² Esso delibera a maggioranza relativa.

Art. 18

Il Comitato cantonale ha le seguenti competenze:

- a. propone e attua le linee direttive dell'attività politica di GLRT;
- b. nomina le commissioni che si rendono necessarie;
- c. ratifica gli Statuti dei Distretti, purché conformi all'art. 3 del presente Statuto;
- d. elegge e rinnova annualmente i rappresentanti di GLRT in GLRS;
- e. elegge e rinnova annualmente i membri di GLRT al Comitato Cantonale PLRT;
- f. decide la presentazione o meno dei candidati ufficiali di GLRT per le Elezioni Cantionali e Federali e designa, se del caso, gli altri candidati del PLRT da appoggiare;
- g. in caso di vacanze dell'Ufficio Presidenziale, elegge dei membri sostitutivi ad interim;
- h. esercita tutte le competenze non attribuite ad altro organo sociale dallo statuto.

Art. 19

Su richiesta di qualunque membro presente in Comitato cantonale, l'Ufficio Presidenziale con il Segretario sono tenuti ad informare il Comitato cantonale riguardo la situazione finanziaria di GLRT.

UFFICIO PRESIDENZIALE

Art. 20

¹ L'Ufficio Presidenziale rappresenta e amministra GLRT.

² L'Ufficio Presidenziale è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Segretario, dagli altri membri dell'Ufficio Presidenziale elettivi o ad interim e dai Presidenti dei Distretti ai sensi del presente Statuto o un loro sostituto.

³ L'Ufficio Presidenziale si organizza autonomamente, ad eccezione delle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario.

Art. 21

¹ Ogni distretto può proporre suoi candidati alle cariche elettive dell'Ufficio Presidenziale.

² Sono permesse candidature spontanee.

³ L'età massima per ricoprire una carica nell'Ufficio Presidenziale è fissata a 32 anni compresi.

Art. 22

¹ Il Presidente rappresenta l'Ufficio Presidenziale e presiede il Comitato cantonale, coadiuvato dal Segretario vigila sull'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea e del Comitato cantonale, mantiene i contatti con l'Ufficio Presidenziale del PLRT, i Consiglieri di Stato, i Deputati al Gran Consiglio, i Deputati alle Camere Federali nonché con le altre organizzazioni di GLRT e PLRT.

² I tre Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 23

¹ Il Segretario coadiuva l'Ufficio Presidenziale ad organizzare, coordinare e gestire le attività di GLRT e del Comitato cantonale. Assiste inoltre il Presidente nell'esecuzione delle decisioni politiche ed organizzative e redige i verbali delle varie sedute.

² Il Segretario tiene la contabilità dell'associazione ed un elenco dei membri.

Art. 24

I membri dell'Ufficio Presidenziale sono eletti annualmente per una durata massima di quattro anni.

Art. 25

In caso di parità dei voti in Ufficio Presidenziale, in Comitato cantonale o in Assemblea il voto del Presidente è preponderante.

UFFICIO DI REVISIONE

Art. 26

¹ L'Ufficio di Revisione è composto da due membri, viene rieletto annualmente ed è rieleggibile.

² I Revisori presentano annualmente all'Assemblea un rapporto di revisione. A questo scopo hanno il diritto di revisionare i conti.

FINANZE

Art. 27

¹ Di fronte a terzi l'associazione è garante con il solo patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità dei singoli membri.

² Il patrimonio sociale è costituito dai contributi sociali, dei singoli membri, di terzi e dai proventi di qualsivoglia attività e manifestazione.

³ Il Segretario tiene un elenco dei nominativi dei membri e simpatizzanti che hanno versato contributi al movimento giovanile. Questo documento può essere consultato da ogni membro in occasione dell'Assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

GLRT ha sede presso la Segreteria del PLRT.

Art. 29

Per quanto non previsto dal presente Statuto fanno stato gli art. 60 e ss del CCS.

Art. 30

In tutti gli articoli per cui compare una frazione, il numero di riferimento, qualora non fosse un numero intero, va arrotondato per difetto.

Art. 31

Il presente Statuto, approvato nell'Assemblea di GLRT del 13.05.2023, entra in vigore dopo la ratifica del Comitato Cantonale PLRT, abroga lo Statuto precedente ed ogni altra disposizione anteriore.

La Presidente

Asia Ponti

Il Segretario

Leonardo Ruinelli